

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 45-A

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

nella seduta del 20 novembre 1947

Approvazione dei seguenti Accordi conclusi in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947: *a)* Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia; *b)* Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole; *c)* Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari; *d)* Scambio di Note

Seduta del 18 dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — La terza Commissione permanente legislativa ha preso in esame il disegno di legge presentato dal Ministro degli affari esteri (Sforza) di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Fanfani), col Ministro del tesoro (Del Vecchio) e col Ministro del commercio con l'estero (Merzagora), tendente a dare esecuzione ai seguenti accordi conclusi in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947:

a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia;

b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole;

c) Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari;

d) scambio di Note.

L'Accordo firmato a Roma il 21 marzo 1947 è diretto ad assicurare il reclutamento di 200.000 lavoratori dell'industria e dell'agricoltura, ed il loro impiego in Francia nella misura di 17.000 unità al mese in media. Enti

italiani, enti francesi ed enti misti italo-francesi collaboreranno per l'organizzazione, l'avviamento ed il collocamento di tale ingente numero di lavoratori. È stato pertanto stabilito che, mentre enti italiani provvedono, nelle regioni di residenza degli emigranti, ad una prima visita medica, centri di raccolta funzionino in prossimità della frontiera italo-francese e che l'« Office National d'Immigration » partecipi, parallelamente agli organi italiani, alle operazioni di reclutamento. Sono state inoltre istituite: una Commissione tecnica permanente con sede in Roma, la quale è composta, oltrechè dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali italiane e francesi; ed un'analoga Commissione tecnica permanente con sede in Parigi.

L'« Office National d'Immigration » francese rimborserà al Governo italiano le spese per le operazioni di ingaggio e di trasporto fino al centro italiano e quelle di soggiorno fino al centro stesso, valutate a *forfait* in lire 1500 per le prime e lire 1000 per le seconde per ciaschedun lavoratore.

I lavoratori italiani, anche quelli immigrati dopo il 1° marzo 1946 in virtù di accordi precedenti, potranno rimettere in Italia una

parte dei loro guadagni variante dal 20 per cento, per i capi delle famiglie residenti in Francia, al 40 per cento per gli altri lavoratori. Tutti i lavoratori avranno la possibilità di far trasferire le proprie famiglie in Francia usufruendo delle facilitazioni che il Governo francese si è impegnato a praticare. L'Accordo ha la durata di un anno, ma sarà tacitamente prorogato di anno in anno, ove nessuna delle parti, un mese prima della scadenza, non lo denunci.

Le Note alligate all'Accordo hanno lo scopo di accelerare le formalità necessarie alla partenza dei lavoratori. Sono pure alligati all'Accordo principale: un Accordo speciale riguardante le immigrazioni in Francia di lavoratori per le barbabietole ed un altro Accordo sull'applicazione della legislazione francese in materia di assegni familiari; sul trasferimento in Francia dei familiari dei lavoratori e sul reclutamento di questi.

Onorevoli colleghi, la terza Commissione legislativa, unanime, propone che venga approvato il disegno di legge col qualsiasi da piena ed intera esecuzione ai suddetti Accordi ed alle Note allegate.

MASTINO GESUMINO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947:

- a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia;
- b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole;
- c) Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari;
- d) scambio di Note.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 21 marzo 1947.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.